



Comune di Casaloldo
Provincia di Mantova

COPIA

N. 8 R.D.

N° Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE - I.M.U.

Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari.

A seguito di inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FRIZZI SERGIO	Sindaco	X	
MUSA DAVIDE	Consigliere	X	
DELMIGLIO LUIGI	Consigliere	X	
BASTONI MATTEO	Consigliere	X	
BARDINI MASSIMO	Consigliere	X	
RASCHI EMMA	Consigliere	X	
LANFREDI LARA	Consigliere		X
CERETTI DIEGO	Consigliere	X	
CATTANEO CARLO	Consigliere	X	
GANDOLFINI DIEGO	Consigliere	X	
AGAZZI GIANFRANCO	Consigliere	X	
	Totale	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor SCIBILIA dott. GRAZIELLA, il quale provvede alla cura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRIZZI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



8 – 30/03/2017

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge di stabilità 2014 (Legge n° 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n° 23/2011;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n° 201/2011 convertito in Legge n° 214/2011 e di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge n° 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n° 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n° 66 e art. 13, comma 10, D.L. n° 201/2011, convertito in Legge n° 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto, inoltre, che la Legge n° 208/2015, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - # il contratto sia registrato;
 - # il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - # il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale

non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n° 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n° 53 alla Gazzetta Ufficiale n° 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n° 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Richiamato l'articolo 1, comma 26, della Legge n° 208/2015, così come **novellato dal comma 42, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n°232 (c.d. legge di bilancio 2017):**

comma 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

Vista all'uopo la delibera di C.C. n° 30 del 27/07/2015 avente ad oggetto "Modifica per l'anno 2015 delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.)";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, per la parte relativa alla componente IMU;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale incentivare i processi di supporto allo sviluppo e rafforzamento del comparto economico-industriale rilanciando forme di sostegno alla nascita di nuovi insediamenti produttivi nel territorio comunale che creino nuova occupazione;

Richiamato all'uopo l'articolo 1 art. 11-ter del Regolamento IUC, componente IMU, rubricato "ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER I NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI", che testualmente recita:

"1) Al fine di incentivare i processi di supporto allo sviluppo e rafforzamento del comparto economico-industriale e di favorire la nascita di nuovi insediamenti produttivi nel territorio comunale, che creino nuova occupazione, sono introdotte a partire dall'anno 2017, aliquote differenziate per le seguenti tipologie:

a) per gli immobili appartenenti alla categoria D (esclusi i D10), di nuova costruzione, destinati a nuovi insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo, proprietario o titolare di diritto reale di godimento, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali che producano nuova occupazione: gli immobili sono

assoggettati unicamente all'aliquota statale dello 0,76% (senza l'aggravio di alcuna aliquota opzionale comunale).

b) per gli immobili appartenenti a categorie diverse dalla categoria D di nuova costruzione, destinati a nuovi insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo – proprietario o titolare di diritto reale di godimento, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali che producano nuova occupazione: gli immobili sono assoggettati all'aliquota dello 0,46%.

2) Per fruire dell'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, per "nuovi insediamenti produttivi", ai fini del presente regolamento, devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.). Non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi", ai fini del presente regolamento, le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile;

2) Le aliquote di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 potranno essere applicate per n° 5 anni dalla data di inizio dell'attività, fatti salvi eventuali interventi normativi che dovessero determinare la modifica o abolizione dell'IMU, tali da comportare la cessazione del beneficio.

3) Le aliquote di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono applicabili per i "nuovi insediamenti produttivi" la cui attività ha avuto inizio dall'anno 2017;

4) Per fruire dell'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma 1, deve essere presentata da parte del soggetto passivo d'imposta una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale, allegando l'eventuale documentazione richiesta.

Visto lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 13 in data 27/02/2017, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per il triennio 2017-2019 e le previsioni di spesa contenute nella nel DUP 2017-2019, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, applicando:

- le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote 2017	Quota spettante al COMUNE	Quota spettante allo STATO
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A1,A8,A9	0,6%	0,6%	NESSUNA
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11		Esente	
Fabbricati rurali ad uso strumentale		Esente	
Terreni	1,00%	1,00%	NESSUNA
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP		Esente	
Aree fabbricabili	1,06%	1,06%	NESSUNA
Immobili cat. D (esclusi i D10 in quanto esenti)	1,02 % (di cui 0,76 statale + maggiorazione 0,26 comunale)	0,26% (maggiorazione e comunale)	0,76% (stabilita dallo stato)
Immobili cat. D di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di	0,76%	0,00%	0,76%

tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo – proprietario o titolare di diritto reale di godimento, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali che producano nuova occupazione; (articolo l'art. 11-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento IUC, componente IMU)			<u>(stabilita dallo stato)</u>
Immobili diversi dalla cat. D di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo – proprietario o titolare di diritto reale di godimento, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali che producano nuova occupazione; (articolo l'art. 11-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento IUC, componente IMU)	<u>0,46%</u>	<u>0,46%</u>	<u>NESSUNA</u>
Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 (solo per gli immobili <u>non adibiti ad abitazione principale</u>)	1,02%	1,02%	NESSUNA
ALTRI IMMOBILI, (compresi gli immobili di cat.A1,A8,A9 <u>non adibiti ad abitazione principale</u>, gli immobili di cat. A10, gli immobili di cat B, gli immobili di cat. C escluse le pertinenze all'abitazione principale)	1,02%	1,02%	NESSUNA

-e le seguenti detrazioni:

nella misura di € 200,00 la detrazione “per abitazione principale” e delle relative pertinenze, nella massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Evidenziato che le sopracitate aliquote non superano “i livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015” deliberati, nello specifico, con C.C. n° 30 del 27/07/2015, nel rispetto dell'articolo 1, comma 26, della Legge n° 208/2015, così come novellato dal comma 42, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n°232 (c.d. legge di bilancio 2017) , come dimostrato nell'allegato a) al presente provvedimento;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2016, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, è previsto per il triennio 2017-2019 un gettito IMU netto stimato per € 553.361,62;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n° 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n° 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Legge n° 232/2016 (c.d. “*Legge di stabilità 2017*) che, tra l’altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5, comma 11, del D.L. n° 244/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n° 19/2017;

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell’apposito sito informatico. L’efficacia della deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- l’art. 52 del D.Lgs.n° 446/1997;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;
- l’art. 27, c. 8, della Legge n° 448/2001;
- la Legge n°147/2013;
- la legge di stabilità n°208/2015
- la Legge 11 dicembre 2016, n°232 (Legge di Bilancio 2017)
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti;
- il vigente regolamento di Contabilità;

Sentito l’intervento del Consigliere Cattaneo, il quale dichiara l’astensione dal voto del gruppo di minoranza, in quanto non sono in grado di fare una valutazione sulle scelte fatte, perché non coinvolti nei lavori di stesura del bilancio ed atti annessi.

Con voti favorevoli n°7, astenuti n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi),

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di stabilire, per l’anno 2017 le aliquote relative all’Imposta Municipale propria (I.M.U.), così come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquote 2017	Quota spettante al COMUNE	Quota spettante allo STATO
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A1,A8,A9	0,6%	0,6%	NESSUNA
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11	Esente		

Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente		
Terreni	1,00%	1,00%	NESSUNA
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP	Esente		
Aree fabbricabili	1,06%	1,06%	NESSUNA
Immobili cat. D (<u>esclusi i D10 in quanto esenti</u>)	1,02 % (di cui 0,76 statale + maggiorazione 0,26 comunale)	0,26% (maggiorazione e comunale)	0,76% (stabilita dallo stato)
Immobili cat. D <u>di nuova costruzione</u>, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo – proprietario o titolare di diritto reale di godimento, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali che producano nuova occupazione; <i>(articolo l'art. 11-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento IUC, componente IMU)</i>	<u>0,76%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,76%</u> (stabilita dallo stato)
Immobili diversi dalla cat. D <u>di nuova costruzione</u>, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo – proprietario o titolare di diritto reale di godimento, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali che producano nuova occupazione; <i>(articolo l'art. 11-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento IUC, componente IMU)</i>	<u>0,46%</u>	<u>0,46%</u>	<u>NESSUNA</u>
Immobili cat A2/A3/A4/A5/A6/A7 /A11 (solo per gli immobili <u>non adibiti ad abitazione principale</u>)	1,02%	1,02%	NESSUNA
ALTRI IMMOBILI, (compresi gli immobili di cat.A1,A8,A9 <u>non adibiti ad abitazione principale</u> , gli immobili di cat. A10, gli immobili di cat B, gli immobili di cat. C escluse le pertinenze all'abitazione principale)	1,02%	1,02%	NESSUNA

- 3) Di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze, come indicato in premessa;

- 4) Di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
 - 5) **Di dare atto che le sopraccitate aliquote non superano “i livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”** deliberati con C.C. n° 30 del 27/07/2015, nel rispetto dell'articolo 1, comma 26, della Legge n° 208/2015, così come novellato dal comma 42, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n°232 (c.d. legge di bilancio 2017) , come dimostrato nell'allegato a) al presente provvedimento;
 - 6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017(termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 2011 (Legge n° 214/2011);
 - 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 241/90 e s.m.i. è il dipendente Giacomazzi rag. Cristian;
 - 8) Di pubblicare il presente atto:
 - nell'albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune, per 30 gg consecutivi;
 - nell'apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. lgs. n° 33 del 14 marzo 2013;
 - 9) Di dichiarare, con favorevoli n°7, astenuti n°3 (Cattaneo, Gandolfini ed Agazzi), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000.
-

Allegati:

- a) Tabella dimostrativa del rispetto delle disposizioni introdotte dell'articolo 1, comma 26, della Legge n° 208/2015, così come novellato dal comma 42, dell'articolo 1, della Legge 11 dicembre 2016, n°232 (c.d. legge di bilancio 2017) in ordine al mantenimento dei “livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”



Comune di Casaloldo
Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FRIZZI SERGIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to MUSA DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N° _____ Reg. Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno **5/04/2017** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
f.to Compagnoni Mariarosia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA

*Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000

Casaloldo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====